



BANDO PER IL CONFERIMENTO DI UNA BORSA DI STUDIO PER LA COLLABORAZIONE AD ATTIVITÀ DI RICERCA DELL'UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA – UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE, INERENTE AL PROGETTO “I GIOVANI E IL DISTANZIAMENTO FISICO DURANTE L'EMERGENZA COVID-19: UNA DIFFICILE CONVIVENZA?” FINANZIATO DA FONDAZIONE CRT- CUP B69J21022030007 – CODICE: UNIVDA/TES21CRT/01/2022

Art. 1 – Oggetto

1. Ai sensi del vigente Regolamento di Ateneo per il conferimento di borse di studio per la collaborazione ad attività di ricerca dell'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste, è indetta una procedura di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l'attribuzione di una borsa di studio per la collaborazione ad attività di ricerca inerente il progetto “*I giovani e il distanziamento fisico durante l'emergenza Covid-19: una difficile convivenza?*” finanziato da Fondazione CRT- CUP B69J21022030007 – codice progetto: TES21CRT.
2. La competente struttura di afferenza è il Dipartimento di Scienze umane e sociali, che ha individuato la Prof.ssa Silvia Testa quale Responsabile scientifica, docente di ruolo dell'Ateneo, sotto la cui direzione devono essere svolte le attività di ricerca affidate.

Art. 2 – Programma di ricerca e attività scientifica da svolgere

1. Il programma di ricerca, della durata di 6 (sei) mesi, prevede:
 - a) Analisi quantitativa dei dati rilevati attraverso una survey condotta su giovani 18-34 anni sul tema “I giovani e la pandemia da Covid-19”.
 - b) Ricerca bibliografica relativa ai temi indagati dal questionario, con particolare attenzione agli studi più recenti (2021-2022).
 - c) Produzione del report dei risultati.
 - d) Allestimento di materiali per la presentazione e divulgazione dei risultati dell'indagine.

Compiti del/della borsista:

Il/la borsista dovrà svolgere le attività previste dal programma di ricerca in stretta collaborazione con la dott.ssa Silvia Testa, responsabile scientifica per il Dipartimento di Scienze umane e sociali. L'incarico prevede incontri periodici con la responsabile scientifica del progetto, che si svolgeranno in parte on line e in parte presso la sede in Strada dei Cappuccini 2/a, Aosta. Le attività di elaborazione dati e ricerca bibliografica potranno essere svolti da remoto.

Art. 3 – Requisiti soggettivi di partecipazione per l'attribuzione della borsa

1. Per l'ammissione alla procedura di selezione in oggetto è richiesto che i candidati siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) laurea magistrale (o quinquennale) in Psicologia;
 - b) dottorato di ricerca in ambito psico-sociale;



- c) curriculum scientifico-professionale, idoneo allo svolgimento di attività di ricerca quantitativa in ambito psico-sociale;
- d) ottima conoscenza della lingua inglese;
- e) assenza di condanne penali o di procedimenti penali in corso.

Non costituiscono requisiti di partecipazione, ma saranno valutati ai fini della selezione: il possesso di pubblicazioni coerenti con le tematiche indicate nell'avviso di selezione.

2. Sono ammessi alla selezione sia i cittadini italiani sia i cittadini stranieri purché in possesso dei titoli prescritti e di curriculum scientifico-disciplinare idoneo all'attività di ricerca prevista. I cittadini stranieri dovranno dimostrare una conoscenza della lingua italiana adeguata al programma di ricerca da svolgere.
3. I candidati in possesso di titoli di studio conseguiti all'estero dovranno inviare, insieme alla domanda di partecipazione, anche i titoli di studio tradotti ufficialmente in lingua italiana e legalizzati dalle autorità del paese che rilascia il titolo (salvo il caso di esonero in virtù di accordi e convenzioni internazionali). Ogni titolo di studio deve inoltre essere accompagnato dalla dichiarazione di valore rilasciata dalla rappresentanza diplomatica italiana nel paese in cui il titolo è stato ottenuto. Nel caso in cui il titolo sia già stato dichiarato equipollente o equivalente il candidato dovrà allegare la relativa documentazione. In caso contrario il candidato dovrà presentare richiesta di equivalenza del titolo di studio conseguito all'estero ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. I candidati che produrranno copia della richiesta di equivalenza del titolo di studio saranno ammessi sotto condizione alla procedura selettiva. La dichiarazione di equivalenza dovrà essere prodotta dal candidato entro 30 giorni dall'adozione del decreto finale di approvazione degli atti della procedura in oggetto. Per informazioni sui requisiti da possedere al fine di poter accedere a tale procedura di riconoscimento e sulla documentazione da allegare alla domanda, il candidato può consultare il sito del Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR), alla pagina web: [Riconoscimento dei titoli di studio esteri - Miur](#).
4. I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione di cui al successivo articolo 5, comma 1.

Art. 4 – Durata del contratto e corrispettivo

1. Il contratto prenderà avvio a far data dalla sua sottoscrizione e avrà una durata di 6 mesi.
2. L'importo della borsa di studio è di euro 1.000,00 mensili, ai sensi della Deliberazione della Giunta esecutiva n. 23, del 19 luglio 2021.
3. Alla borsa di cui al presente avviso si applicano le disposizioni vigenti in materia fiscale.
4. L'Università provvede alle coperture assicurative per infortuni e per responsabilità civile verso terzi a favore del borsista nell'ambito dell'espletamento della sua attività di ricerca.
5. Il pagamento della borsa viene effettuato dall'Università in rate mensili.

Art. 5 – Domanda e termine di presentazione

1. Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta libera e secondo lo schema allegato al presente bando (pubblicato sul sito web dell'Università nell'apposita sezione “Bandi, avvisi e appalti – Borse di studio per la collaborazione all'attività di ricerca”), devono pervenire presso la Direzione generale di Ateneo, Ufficio Protocollo e Gestione documentale, improrogabilmente entro il giorno **29 marzo 2022**, con le seguenti modalità:



- inoltro delle domande tramite Posta Elettronica Certificata (protocollo@pec.univda.it), purché personalmente intestata al soggetto che presenta la domanda, come previsto dalla normativa vigente in materia, entro il termine sopraindicato;
- invio telematico all'indirizzo e-mail protocollo@univda.it entro il termine sopraindicato.

L'invio dovrà riportare nell'oggetto la seguente dicitura: **“Selezione per Borsa di ricerca: UNIVDA/BORSAIVAT/01/2021”** e la domanda dovrà essere, pena l'esclusione dalla selezione, debitamente sottoscritta (firma digitale o firma autografa e successiva scansione del modulo di domanda).

2. Per la presentazione delle domande, i candidati dovranno attenersi alle seguenti indicazioni:
 - saranno accettati solo file in formato .pdf;
 - saranno accettati file di dimensioni massime di 15 MB cadauno;
 - saranno accettate mail di dimensioni complessive massime di 25 MB (indipendentemente dal numero di allegati).

Non saranno accettati file caricati su piattaforme di condivisione documentale (es. Dropbox, Google drive, One drive, ecc.).

L'Ateneo provvederà ad inviare all'indirizzo di posta elettronica semplice del mittente conferma dell'avvenuta ricezione della domanda presentata.

3. Nella domanda di ammissione i candidati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità quanto riportato nello schema di presentazione della domanda, allegato al presente bando.

La domanda dovrà essere corredata da:

- dettagliato curriculum scientifico-formativo-professionale, datato, in formato Europass, che dimostri il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, del presente bando e di ogni altro titolo che il sottoscritto ritiene di presentare ai fini della valutazione. I candidati sono tenuti a dimostrare il possesso dei titoli mediante la forma di semplificazione delle certificazioni amministrative consentite dal D.P.R. n. 445/2000 utilizzando il modulo allegato al presente bando;
 - (in caso di invio telematico della domanda all'indirizzo e-mail protocollo@univda.it), fotocopia fronte retro di un documento di identità in corso di validità;
 - dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante il possesso dei titoli;
 - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in riferimento all'insussistenza di una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi, il cui modulo è allegato al presente bando;
 - esclusivamente per i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero:
 - traduzione ufficiale e legalizzata (nei casi previsti) in lingua italiana del titolo di studio conseguito all'estero da parte delle autorità del Paese che rilascia il titolo, nonché dichiarazione di valore;
 - (in alternativa) copia della richiesta di equipollenza o equivalenza del titolo di studio conseguito all'estero.
4. Il candidato è tenuto alla compilazione del modulo di dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi, allegato al presente bando. In caso di conferimento dell'incarico, tale dichiarazione verrà pubblicata, ai sensi della vigente normativa in materia di trasparenza, sul sito web di Ateneo, nonché comunicata al Dipartimento della Funzione Pubblica tramite la procedura “Perla PA”.
 5. L'Università non assume responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario e per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo



indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a terzi, caso fortuito o forza maggiore.

6. Non saranno in ogni caso prese in considerazione le domande non sottoscritte e quelle che, per qualsiasi causa, anche di forza maggiore, dovessero pervenire all'Università oltre il termine di cui sopra.
7. I candidati riconosciuti portatori di handicap, ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, dovranno fare esplicita richiesta, nella domanda di partecipazione alla selezione, in relazione al proprio handicap, riguardo l'ausilio necessario, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento del colloquio.
8. L'Ateneo si riserva la facoltà di procedere agli idonei controlli sulla veridicità di quanto dichiarato, ai sensi della vigente normativa in materia.
9. La presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di valutazione comparativa di cui al presente avviso ha valenza di piena accettazione delle condizioni in esso riportate.

Art. 6 – Procedura di selezione e conferimento delle borse

1. La selezione è per titoli e colloquio e la valutazione di entrambi è effettuata dalla Commissione esaminatrice di cui al successivo articolo 7.
2. La valutazione della Commissione è determinata, ai fini dell'attribuzione del punteggio globale, espresso in centesimi, nel modo seguente:
 - a) 60 punti per i titoli;
 - b) 40 punti per il colloquio.

I criteri di valutazione dei titoli sono di seguito indicati:

- a) fino a 5 punti, per il titolo di dottorato di ricerca in relazione all'attinenza del suddetto titolo con l'attività di ricerca da svolgere;
 - b) fino a 15 punti per presentazioni a congressi scientifici nazionali e internazionali e pubblicazioni scientifiche, tenendo in considerazione i seguenti criteri:
 - originalità, innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico;
 - congruenza dell'attività del candidato con le tematiche indicate nell'avviso di selezione;
 - rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunità scientifica;
 - c) fino a 20 punti per il voto di laurea, da rapportare a 110/110, se espresso diversamente, che verrà valutato come segue:
 - voto da 95 a 100, punti 12;
 - voto da 101 a 104, punti 14;
 - voto da 105 a 109, punti 16;
 - voto 110, punti 18;
 - voto 110 e lode, punti 20;
 - d) fino a 20 punti per altri titoli collegati allo svolgimento di documentata attività di ricerca e analisi dei dati e/o insegnamento presso atenei, altri soggetti pubblici o privati, espletata, sia in Italia che all'estero, a seguito di formale conferimento di contratti, borsa di studio o incarichi, in relazione all'attinenza del tema della ricerca.
3. I candidati che non raggiungono un punteggio minimo di 40/60 nella valutazione dei titoli non saranno ammessi al colloquio.
 4. Il colloquio si intende superato qualora il candidato ottenga almeno 20/40 punti.
 5. La valutazione dei titoli sarà effettuata prima del colloquio.



- a) 40 punti per il colloquio. Il colloquio verterà su argomenti connessi al tema di ricerca oggetto della borsa e sarà volto ad accertare le competenze scientifiche e linguistiche per la realizzazione del programma delle ricerche. Durante il colloquio i candidati dovranno illustrare il proprio curriculum di studi e di ricerca e, con riferimento al programma di ricerca e alle attività richieste, dovranno argomentare la propria impostazione, anche metodologica, nell'affrontare il lavoro scientifico. Durante il colloquio verrà altresì verificata la conoscenza della lingua inglese in relazione ad argomenti riguardanti le materie del settore scientifico interessato. Infine, per i candidati stranieri, il colloquio dovrà accertare la conoscenza della lingua italiana.

L'elenco dei candidati ammessi al colloquio sarà reso noto a partire dalle ore **16.00 del giorno mercoledì 30 marzo 2022** mediante pubblicazione sul sito web dell'Università nella sezione "Bandi, avvisi, appalti – Borse di ricerca".

Il colloquio si svolgerà il giorno **venerdì 8 aprile 2022 alle ore 10.00** in modalità telematica tramite la piattaforma TEAMS. Il presente bando costituisce comunicazione della data del colloquio.

Eventuali modifiche a tale data verranno comunicate ai candidati ammessi mediante pubblicazione sul sito web dell'Università.

Per sostenere il colloquio i candidati dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità. Non saranno ammessi a partecipare al colloquio i candidati non in grado di esibire alcun documento di riconoscimento o in possesso di documenti di riconoscimento non in corso di validità.

Al termine dei propri lavori, la Commissione redige apposito verbale contenente i criteri di valutazione, i giudizi e la graduatoria di merito.

6. Il candidato, per essere dichiarato idoneo, deve conseguire un punteggio complessivo non inferiore a 60/100.
7. Il verbale è trasmesso al Direttore del Dipartimento di Scienze umane e sociali per l'emanazione del decreto di approvazione degli atti della Commissione con il quale viene contestualmente conferita la borsa al candidato vincitore della procedura di selezione. Gli esiti saranno pubblicati all'Albo on line dell'Università nonché nell'apposita sezione del sito web dell'Ateneo.
8. Il decreto di cui al precedente comma è trasmesso ai competenti Uffici della Direzione generale per gli adempimenti di competenza. Il candidato vincitore dovrà comunicare l'accettazione della borsa entro il termine fissato dall'Università.
9. Nel caso di rinuncia del candidato vincitore, la borsa può essere conferita ai candidati che siano risultati idonei secondo l'ordine della graduatoria. Le borse decorrono a far data dalla stipula dei relativi contratti sottoscritti, per l'Università, dal Direttore Generale. La sottoscrizione del contratto sarà subordinata al buon esito dei controlli di legittimità previsti dalla legge.

Art. 7 – Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice è nominata con Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze umane e sociali.
2. La Commissione è composta da tre membri, di cui almeno un professore di I fascia con funzioni di Presidente. Uno di essi ha anche funzioni di Segretario verbalizzante.

Art. 8 - Diritti e doveri dei borsisti



1. I borsisti collaborano all'attività di ricerca prevista dai programmi di ricerca approvati dal Dipartimento di afferenza e indicati nel bando di selezione. Essi possono collaborare con gli studenti nelle ricerche attinenti alle tesi di laurea.
2. I compiti attribuiti ai borsisti devono implicare attività di ricerca e non esserne meramente supporto tecnico.
3. I borsisti possono partecipare ai gruppi di ricerca e ai progetti di ricerca dell'Università ai sensi dell'art. 18, comma 5, lett. f), della legge n. 240/2010.
4. L'attività di ricerca è svolta presso le sedi dell'Università o, qualora richiesto dalle esigenze di ricerca e previa autorizzazione del Direttore di Dipartimento, presso altre strutture.
5. I borsisti non possono svolgere compiti di docenza né sostituire i docenti nello svolgimento delle attività didattiche e nella valutazione degli studenti. Possono partecipare ai seminari e alle esercitazioni per gli studenti e far parte delle commissioni degli esami di profitto in qualità di cultori della materia. La nomina a cultore della materia avviene sulla base delle vigenti disposizioni di Ateneo.
6. I borsisti hanno diritto ad avvalersi, ai fini dello svolgimento delle loro attività di ricerca, delle attrezzature della Struttura presso la quale svolgono il loro servizio e di usufruire dei servizi a disposizione dei ricercatori secondo le regole vigenti.
7. I borsisti sono tenuti ad osservare le norme regolamentari e di sicurezza in vigore presso l'Ateneo.
8. Qualora, ove espressamente autorizzato dal Responsabile scientifico, il borsista debba recarsi in missione nell'ambito della ricerca cui è addetto, gli saranno rimborsate le spese con i criteri e le modalità previsti dal regolamento di Ateneo per le missioni.
9. I borsisti sono tenuti a presentare al Dipartimento nel quale operano, al termine della durata della borsa, una particolareggiata relazione scritta sull'attività di ricerca svolta, corredata dal parere del Responsabile scientifico.

Art. 9 – Divieto di cumulo, incompatibilità, aspettativa e interruzioni

1. La borsa non può essere cumulata con assegni di ricerca o altre borse a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, con soggiorni fuori sede all'estero, l'attività di ricerca dei titolari. In particolare, la borsa non è cumulabile con le borse di studio per la frequenza a corsi di dottorato di ricerca.
2. La borsa è individuale. I beneficiari non possono cumularla con i proventi derivanti da rapporti di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, fatta salva la possibilità che il borsista venga collocato dal datore di lavoro in aspettativa senza assegni.
3. La borsa non è cumulabile con corrispettivi derivanti dallo svolgimento di incarichi di lavoro autonomo conferiti dall'Università.
4. Il borsista può svolgere attività di lavoro autonomo, previa comunicazione scritta al Dipartimento di Scienze umane e sociali ed a condizione che tale attività sia dichiarata dal Dipartimento compatibile con lo svolgimento dell'attività di ricerca, non comporti conflitto di interesse con l'attività svolta e non rechi pregiudizi all'Ateneo.
5. I borsisti che intendono svolgere, ovvero continuare a svolgere, un'attività lavorativa comportante prestazioni rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro, possono espletare tale attività senza bisogno di preventiva autorizzazione della Struttura di afferenza, fermo restando, in ogni caso, l'integrale assolvimento dei propri compiti di ricerca.
6. Non possono essere titolari di borse, restando pertanto automaticamente esclusi dalla partecipazione alle relative selezioni, coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente alla Struttura che richiede l'attivazione della procedura comparativa ovvero con il Rettore, il Direttore Generale, un



componente del Consiglio dell'Università, un componente del Senato Accademico o un componente del Nucleo di Valutazione.

7. In caso di impedimento temporaneo, sopravvenuto per qualunque motivo documentato, la borsa può essere sospesa con provvedimento del Direttore del Dipartimento di Scienze umane e sociali, previo parere favorevole del Responsabile scientifico. Nel caso di maternità o gravi motivi di salute la sospensione è disposta a semplice richiesta del borsista.
8. Il borsista che intenda rinunciare prima della scadenza è tenuto a dare immediata comunicazione scritta al Responsabile scientifico e al Direttore del Dipartimento di Scienze umane e sociali. Sono fatti salvi i compensi corrisposti per il periodo di fruizione della borsa fino alla data di rinuncia.

Art. 10 - Decadenza e risoluzione del rapporto

1. Decadono dal diritto alla borsa coloro che, entro il termine fissato dall'Università, non dichiarino di accettarla.
2. Possono essere giustificati soltanto i ritardi dovuti a gravi motivi di salute o a casi di forza maggiore debitamente comprovati.
3. Nei confronti del titolare di borsa che, dopo aver iniziato l'attività di ricerca, non la prosegua, senza giustificato motivo, regolarmente ed ininterrottamente, per l'intera durata prevista, o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze, è avviata la procedura per dichiarare la decadenza dal diritto di percepire la borsa nonché la risoluzione del rapporto.
4. Nei casi di gravi inadempienze, il contratto può essere risolto con deliberazione del Consiglio di Dipartimento, su proposta motivata del Responsabile scientifico.
5. I contratti devono prevedere la risoluzione automatica del rapporto nei seguenti casi:
 - a) ingiustificato mancato inizio o ritardo dell'attività;
 - b) ingiustificata sospensione dell'attività per un periodo che rechi pregiudizio al programma di ricerca;
 - c) grave violazione del regime delle incompatibilità stabilito dal precedente articolo 6;
 - d) giudizio negativo espresso dal Consiglio della Struttura di afferenza.
6. L'inosservanza delle norme del presente Regolamento e del bando di selezione nonché delle ulteriori disposizioni regolamentari di Ateneo comporta l'immediata decadenza dal godimento della borsa per la parte residuale e l'esclusione del beneficiario da eventuali rinnovi.

Art. 11 – Trattamento dei dati personali e diritto di accesso

1. Il Titolare del trattamento è l'Università della Valle d'Aosta – Strada Cappuccini 2/A – 11100 Aosta – protocollo@univda.it – protocollo@pec.univda.it. Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) è contattabile all'indirizzo: rpd@univda.it.
2. Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della Privacy), i dati personali forniti dai candidati all'assegnazione di un posto alloggio saranno raccolti presso l'Università, per le finalità di gestione del presente procedimento. Il conferimento di tali dati è obbligatorio e necessario ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. L'Università tratterà i dati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra, fatti salvi gli eventuali termini di conservazione previsti da norme di legge o regolamenti. I dati potranno essere comunicati a enti pubblici e privati o autorità competenti, al fine di adempiere ad obblighi di legge o regolamenti, nonché di consentire il regolare svolgimento del contratto.
3. L'interessato gode dei diritti di cui alla predetta normativa, tra i quali figurano il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati



erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge o di richiedere la limitazione del trattamento, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'Università. L'interessato ha, inoltre, diritto di proporre reclamo alle competenti autorità di controllo.

Art. 12 – Ulteriori informazioni

1. Ulteriori informazioni potranno essere reperite sul sito web di Ateneo all'indirizzo www.univda.it e presso l'Ufficio Ricerca, Strada Cappuccini, 2A – Aosta (mail: progetti@univda.it).
2. Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m. e i.: Dott.ssa Esmeralda Toffano, funzionario dell'Ufficio Ricerca (mail progetti@univda.it).

Art. 13 – Disposizioni finali

1. L'Università si riserva la facoltà di modificare, di prorogare, di sospendere il presente bando, in relazione a nuove disposizioni di legge o per comprovate ragioni di pubblico interesse, senza che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa o diritto.
2. Per quanto non previsto dal presente bando si rimanda al testo vigente del “Regolamento per il conferimento di borse di studio per la collaborazione ad attività di ricerca dell'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste”

Il Direttore del Dipartimento di Scienze umane e sociali
Prof.ssa Elena Cattelino
sottoscritto digitalmente

- Allegati: 1. Domanda di partecipazione
2. Curriculum Vitae
3. Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà
4. Dichiarazione sostitutiva insussistenza conflitto di interessi